



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la richiesta di assegnazione di un'area di sosta per le auto in forza alla Direzione Regionale Campania dell'Agenzia delle Entrate acquisita al prot. n. 8904 del 19/4/21;

RITENUTO opportuno, in via temporanea e fino al 30/6/21, consentire la sosta di massimo n. 7 auto di servizio della Direzione Regionale Campania dell'Agenzia delle Entrate presso l'area K del piazzale Angioino, abitualmente riservata ex ordinanza n. 51/19 all'attività di carico/scarico passeggeri dei bus di linea non convenzionale, attività attualmente non effettuata causa pandemia da Covid-19 che ha azzerato i flussi turistici afferenti a tale tipo di attività;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art.1

Fino al 30/6/2021 è consentita la sosta di massimo n. 7 autovetture di servizio appartenenti alla Direzione Regionale Campania dell'Agenzia delle Entrate presso l'area



demaniale marittima denominata area **K** e sita in Piazzale Angioino, come meglio evidenziata nella planimetria allegata all' ord. 2/21.

Le auto autorizzate alla sosta dovranno essere munite di apposito pass riportante la targa da rilasciarsi a cura dell'Ente in intestazione.

L'apertura e chiusura della eventuale catena di accesso e la sostituzione lucchetto e/o duplicazione chiave sono a cura e spese dell'Ente richiedente.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 06.05.2021

IL PRESIDENTE
Avv. ~~Andrea~~ ANNUNZIATA

